



Comune di Brugine

Provincia di Padova

COPIA

Registro Generale N. 65

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO N. 15 del 09-02-2022

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 56 e 56 bis del vigente Statuto;

Visti gli artt. 10 e 18 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che da molti anni il Comune di Brugine si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'Ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi...) nonché di gestire un'efficace gestione dei sinistri;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile di Settore n. 33 del 15.11.2018, con la quale veniva conferito l'incarico di consulenza, assistenza e gestione assicurativa alla società Mag Jlt Spa di Napoli (NA), C.F. e P.I. 07043531214, con sede legale in Via Francesco Crispi ,74 - 80121 Napoli e sede

amministrativa a Padova, in Piazzale della Stazione n. 7, per il periodo 15.11.2018 – 31.10.2021;

- la determinazione del Responsabile del Settore n. 48 del 28.10.2021, con la quale è stato prorogato l'incarico di brokeraggio assicurativo alla Società Mag Jlt Spa di Napoli (NA), C.F. e P.I. 07043531214, con sede legale in Via Francesco Crispi ,74 – 80121 Napoli e sede amministrativa a Padova, in Piazzale della Stazione n. 7 – per il periodo dal 01.11.2021 al 31.12.2021;

Considerata la scadenza dell'incarico di cui trattasi e ritenuto, pertanto, di attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio;

Ritenuto, in attesa della nuova aggiudicazione, di mantenere l'affidamento alla Società Mag Jlt Spa al fine di garantire la continuità del servizio;

Ritenuto inoltre di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato in virtù dei seguenti motivi:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico e, a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

Tenuto conto che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

Precisato, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Brugine, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

Ritenuto opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo - 01.04.2022 /01.04.2025 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza.

Dato atto che:

- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e, più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2021 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è indicativamente stimato in circa €. 4.000,00 annui e in circa €. 12.000,00 per tre anni con

possibilità di proroga per ulteriori 3 anni, risultando complessivi euro 24.000,00;

- il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Brugine è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

Visto il D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" il quale:

- all'art. 32 comma 2 dispone *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*

- all'articolo 36, comma 2, prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati" ...*

- all'articolo 36, comma 6, prevede che *"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."*

- all'articolo 37, comma 1 prevede che: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono*

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”

- all'articolo 37 comma 2, che stabilisce: “.Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli affetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto, previa pubblicazione di manifestazione di interesse;

Richiamato l'art.192 del D. Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) il responsabile unico del procedimento;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della bozza di capitolato predisposto, del richiamato art.192 del D.Lgs n.267 del 18/08/00 e della disciplina comunale in materia di fornitura di beni e di servizi in economia, può disporsi che:

- 1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- 2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- 3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:
 - 3.1) l'incarico avrà durata triennale, con inizio dal 01.04.2022 e fino al 01.04.2025 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza.
 - 3.2) l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato

4) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);

Dato atto che, nel caso di specie, si è in presenza dell'affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP;

Ritenuto di procedere mediante affidamento sul portale MePa, richiamato L'ALLEGATO 37 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi professionali attuariali" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

Evidenziato che:

il principio di rotazione **degli inviti e degli affidamenti** è uno dei principi fissati dall'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici da rispettare nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria.

Il principio di rotazione è *finalizzato al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.*

La volontà è quella di evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici, specie se micro, piccole e medie imprese, di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il Decreto correttivo del 2017 ha modificato la norma sottolineando che la rotazione deve aver riguardo sia agli affidamenti che agli inviti.

Le Linee Guida ANAC n. 4, come recentemente novellate, hanno affrontato alcuni aspetti di problematicità legati al principio di rotazione:

- In primo luogo si precisa che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel **medesimo settore merceologico**, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

Pertanto il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

Pertanto, se è pur vero che non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile, come testimoniato da una nutrita giurisprudenza (più di recente TAR Lombardia Milano sez. IV 9/2/2018, n.380), le modifiche alle Linee Guida ANAC n. 4 vanno chiaramente nella direzione di **qualificare a carattere eccezionale e residuale il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, compreso il precedente affidatario**. Una tale eccezionalità deve essere inoltre adeguatamente motivata sulla base di considerazioni che attengano:

- all'assenza sul mercato di alternative;
- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale all'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Considerato che, l'informazione e formazione del personale dell'Ente sui rapporti intercorrenti fra i rischi e coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa ed i suoi indotti economici e di responsabilità nel sistema gestionale dell'Ente, è tra i contenuti prevalenti della proposta di servizio sottoposti all'attenzione del Comune;

Ribadito che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

Preso atto del codice CIG rilasciato dall'ANAC: **Z6D350D832** e non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191, comma 1;
- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Nuovo Codice appalti" modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 01.04.2022 – 01.04.2025 e di prevedere il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza;
2. Di confermare, sulla base di quanto esposto in premessa, in attesa della nuova aggiudicazione, l'affidamento alla società Mag Jlt SpA con sede legale a Napoli – C.F. 07043531214 e sede operativa a Padova;
3. Di approvare: i Criteri di valutazione dell'offerta (all. A), il Capitolato d'appalto "all. B), la Scheda offerta economica (all. C), che verranno utilizzate per la procedura di affidamento;
4. Di fissare il 07.03.2022 il termine affinché la ditta possa presentare la propria offerta;
5. Di dare atto che:
 - attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, ma risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
 - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;
6. Di prendere atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara.
7. di dare atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento dell'Ente;
8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Brugine, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Veneto entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

**DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 15 del 09-02-2022**

Registro Generale N. 65

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG Z6D350D832

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data .

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

**DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 15 del 09-02-2022**

Registro Generale N. 65

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG Z6D350D832

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di Brugine li 19-02-2022

Il Messo Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Brugine

Provincia di Padova

COPIA

Registro Generale N. 96

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO N. 23 del 28-02-2022

**Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/02/2022 AVENTE
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 56 e 56 bis del vigente Statuto;

Visti gli artt. 10 e 18 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 15 del 09/02/2022;

DATO ATTO CHE si è ravvisato un errore materiale nell'allegato A, che riportava una data errata sul termine di presentazione delle domande;

RITENUTO DI provvedere a riformulare gli allegati corretti e ripubblicare il bando per 15 giorni, al fine di consentire agli operatori economici di presentare le loro offerte;

DATO ATTO che saranno tenute in considerazione tutte le offerte pervenute dalla pubblicazione della manifestazione di interesse sino alla nuova scadenza;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. **Z6D350D832**;

DETERMINA

1. Di rettificare la determinazione n. 15 del 09/02/2022 "Determinazione a contrarre per il servizio di brokeraggio assicurativo" riformulando gli allegati,

che verranno utilizzati per la procedura di affidamento, con le opportune correzioni;

2. Di modificare e sostituire la determina n. 15 del 09 febbraio 2022 limitatamente ai documenti allegati al presente provvedimento;
3. Di dare atto che il CIG rimane quello originario, **Z6D350D832**
4. Di fissare il 21.03.2022 come termine affinché le ditte possano presentare la propria offerta;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

**DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 23 del 28-02-2022**

Registro Generale N. 96

**Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/02/2022 AVENTE
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data .

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

**DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 23 del 28-02-2022**

Registro Generale N. 96

**Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/02/2022 AVENTE
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**

CIG

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di Brugine li 01-03-2022

Il Messo Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(CIG: Z6D350D832)**

CRITERI DI VALUTAZIONE

Oggetto

Il Comune di Brugine (di seguito anche semplicemente “Ente”), in esecuzione della determinazione n. 15 del 09/02/2022, rettificata con determinazione n. 23 del 28/02/2022, intende procedere all'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Ente appaltante

COMUNE DI BRUGINE, Via Roma, 48 – 35020 Brugine (Pd) C.F. 80017140288 P.I. - 00966910283 tel. 049/5806002

fax 049/5806287

pec: brugine.pd@legalmailpa.it

Mail: ragioneria@comune.brugine.pd.it

Figure responsabili

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Morabito

Procedura e criterio di aggiudicazione

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”), sulla base della valutazione determinata avvalendosi dei criteri indicati nel presente disciplinare.

Luogo di esecuzione, descrizione e importo delle prestazioni

a) Luogo di esecuzione: la sede del COMUNE BRUGINE

b) Categoria di servizio e descrizione: Reg. CE 2195/2002 CPV: 66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa.

c) Descrizione del servizio: affidamento al broker del servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alle polizze assicurative stipulate dal Comune di Brugine.

d) L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato per la sua intera durata è di **Euro 12.000,00 + 12.000,00 in caso di rinnovo** tenuto conto del valore, arrotondato e indicativo, risultante dall'applicazione delle provvigioni 6% per le polizze RCA libro matricola e del 12% per le altre polizze dei premi assicurativi relativi ai contratti in corso, il tutto rapportato alla durata complessiva dell'affidamento (36 mesi + eventuali 36). Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di affidamento, la determinazione dell'importo della cauzione e della sanzione per soccorso istruttorio e per l'eventuale versamento del contributo dovuto all'ANAC).

e) I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto il servizio oggetto dell'affidamento concerne un'attività di natura intellettuale e non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, D. Lgs. 81/2008. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Scheda di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Situazione assicurativa dell'Ente

COMPAGNIA	RAMO	POLIZZA	PREMIO
AIB ALL INSURANCE	RCT/RCO-RC PATRIMONIAE	BE000059500- LB12	23.667,60
REALE MUTUA	INFORTUNI	05/0014984	1.080,00

VITTORIA ASS.NI SPA	ALL RISKS INCENDIO	F52.035.000090 6719	7.900,00
UNIPOL SAI	KASKO	231/118726816	1.197,47
VITTORIA ASS.NI SPA	LIBRO MATRICOLA GLOBALE	F52.013.000015 9192	5.652,64
AIB ALL INSURANCE	TUTELA LEGALE	BE000059505- LB	6.547,50
Totale			46.045,21

*** I premi si intendono Lordi**

Periodo contrattuale

Dal 01.04.2022 al 01.04.2025, con possibilità di rinnovo per tre anni.

Finanziamento

Il contratto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio. La prestazione del broker individuato dalla presente selezione sarà remunerata, secondo uso e consuetudine del mercato assicurativo - solo ed esclusivamente - dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di assicurazioni nella misura della percentuale indicata (provvigioni) nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

Soggetti e modalità

Codesta società dovrà risultare iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione "B", in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore e che dispongono di una sede e/o di una rappresentanza in Italia.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da persona munita dei poteri di impegnare la società nelle gare di appalto (procura notarile documentalmente comprovata ed allegata alla domanda di partecipazione come richiesto in originale o in copia autentica).

Si considerano:

- *prestazioni principali*: analisi dei rischi, analisi delle coperture assicurative, assistenza alle gare, consulenza assicurativa, pareristica, gestione dei sinistri.
- *prestazioni secondarie*: formazione e aggiornamento del personale, consulenza in materia contrattuale, servizi collaterali (eventuali).

Requisiti di partecipazione: idoneità professionale; capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali

Per partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

[idoneità professionale]

- dichiarare che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia/Città Metropolitana di competenza, con indicazione degli estremi della registrazione e dell'attività;
- dichiarare l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione "B" da almeno 5 (cinque) anni ed il possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore. In caso di fusioni il requisito farà riferimento alla società iscritta al predetto registro con l'anzianità maggiore;

[capacità economica e finanziaria]

- Possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale o in copia conforme, di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.Lgs n. 385/1993.
- dichiarare il possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall'Ivass, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Mezzo di prova: polizza RC professionale o copia conforme.

[capacità tecniche e professionali]

- dichiarare di avere espletato, nel triennio 2019-2020-2021, servizio di brokeraggio assicurativo a favore di non meno di 5 (CINQUE) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, società pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti.

Mezzo di prova: certificazioni di buon esito o copia conforme delle stesse.

Subappalto:

In considerazione della natura professionale e tecnica del servizio e della connaturata attività oggetto del presente appalto NON E' CONSENTITO IL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO e/o di parti del medesimo. Il subappalto del servizio o di parti del medesimo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016.

Documentazione relativa all'affidamento – quesiti - informazioni

La documentazione per l'affidamento è costituita dai presenti criteri di valutazione integrato da:

- capitolato d'appalto del servizio
- allegato C – offerta economica

Modalità di presentazione dell'offerta

Codesta società dovrà far pervenire, entro i termini indicati al punto “**Ricezione delle offerte**” del presente disciplinare, la documentazione richiesta:

- “**Preventivo**”
- “**Domanda di partecipazione compilata**”

Dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della stazione appaltante, un indirizzo pec e un numero di fax per le comunicazioni e la dicitura:

“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO DEL COMUNE DI BRUGINE”

Dovranno essere prodotti i documenti di seguito specificati:

- A) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono l'istanza di partecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica.
- B) AVVALIMENTO: Qualora codesta società intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno allegare la seguente documentazione:
 - a) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i mezzi prestati;
 - b) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto b) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).

N.B.: Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della messa a disposizione di parte o dell'intero complesso dei requisiti, risorse dell'organizzazione aziendale.

Ricezione dell'offerta

Il plico dovrà pervenire al Comune di Brugine **entro le ore 13,00 del giorno 21.03.2022** a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante corriere, agenzia di recapito autorizzata, oppure con consegna diretta presso l'Ufficio protocollo del Comune di Brugine– Via Roma, 48.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato e dovrà recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
COMUNE DI BRUGINE
Scadenza 21.03.2022 - ore 13,00 - NON APRIRE**

Si precisa che il predetto termine si intende perentorio (cioè a pena di esclusione) a nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sarà unicamente l'indicazione di data e ora di arrivo apposta sul plico dall'ufficio della stazione appaltante preposto al ricevimento dello stesso.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Ente declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto, non esclusi la colpa ed il fatto imputabili a terzi.

Tutta la documentazione inviata resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente.

Criteri, elementi e parametri di valutazione in ordine alla relazione tecnica.

Si valuterà la qualità e chiarezza espositiva dell'elaborato ed esprimerà le preferenze in ordine a: grado di approfondimento, precisa contestualizzazione rispetto alle esigenze assicurative dell'Ente di cui trattasi, corretta e adeguata rappresentazione delle soluzioni.

(il predetto criterio va inteso anche come criterio generale di guida nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica).

Non saranno ammesse offerte condizionate.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti tutte (stazione appaltante e broker) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010.

Disposizioni finali

- a) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura avverranno tramite mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.
- b) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
La società con la presentazione di offerta dichiara espressamente di accettare senza riserve le decisioni della stazione appaltante di cui al presente punto rinunciando ad avanzare pretese e/o a richiedere ritorsi, rimborsi, indennizzi o risarcimenti.
- c) Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del capitolato speciale nonché quelle contenute negli altri atti, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto *lex specialis*.
- d) Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda o nel DGUE potranno essere sanate mediante soccorso istruttorio. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo a base d'appalto. Il pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena l'esclusione dall'affidamento. Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità formali si riferiscano a mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
- e) E' vietata la cessione del contratto.
- f) Per le procedure di ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, l'organo competente è il T.A.R. VENETO.
Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non sarà possibile definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza del Foro di Padova.
- g) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si potrà procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino terzo classificato. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- h) La stazione appaltante si riserva di affidare alla impresa affidataria eventuali servizi supplementari, non compresi nel progetto iniziale, che siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio.
- i) Tutti gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati sul profilo del sito internet del Comune di Brugine.
- j) **Trattamento dati personali del Fornitore**

Il **Fornitore** prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*di seguito "GDPR"*) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal **Comune di Brugine**, per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente Convenzione, il **Comune di Brugine** potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il **Fornitore**, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori o altre figure similari.

Il **Fornitore** dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dal **Comune di Brugine** quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (*anche informatizzate*), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il **Fornitore** prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("*interessato*") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (*artt. 15-22 del GDPR*), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del **Fornitore** garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al **Comune di Brugine** ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brugine con sede legale in Brugine (Pd) Via Roma, 48 nella persona del legale rappresentante o delegato, con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui sopra.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Luca Morabito

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI BRUGINE
PERIODO 01.04.2022/01.04.2025 -
CIG Z6D350D832**

Articolo 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attività ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Brugine, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza – ove occorra – in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi, la gestione e la liquidazione dei sinistri ed ogni ulteriore attività correlata alle precedenti.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D. Lgs. 7.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

a) Monitoraggio del programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire un costante monitoraggio del programma assicurativo del Comune di Brugine, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di:

1. predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - a) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - b) la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
2. proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Brugine con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

b) Analisi dei rischi in capo al Comune di Brugine:

l'attività richiesta consiste nella valutazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento.

c) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:

1. segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
2. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
3. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
4. pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio.

d) Gestione dei sinistri passivi e attivi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire la gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:

1. assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
2. report almeno semestrali (e comunque su richiesta dell'Ente) sullo stato dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, e ove opportuno corredato da valutazioni tecniche e proposte;
3. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine

In caso di sinistri che si collocano per entità sopra la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna a monitorare e valutare, in supporto all'Ente, il corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

e) Formazione e aggiornamento del personale comunale

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire il programma di formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con l'indicazione delle relative modalità e termini, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

f) Referente del Broker e staff di interfaccia con il Comune di Brugine

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'indicazione del Referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

g) Predisposizione di un programma assicurativo

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire uno specifico programma assicurativo, da dettagliare entro il termine dell'anno di affidamento del servizio, aderente all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:

1. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
2. studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
3. nuove proposte del mercato assicurativo.

h) Assistenza tecnica alla redazione dei capitolati e dei documenti delle gare di affidamento dei servizi assicurativi

Il Broker deve assumere l'impegno a garantire l'assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara inerenti i servizi assicurativi del Comune di Brugine e l'assistenza nello svolgimento delle procedure e la valutazione delle offerte.

i) Servizi aggiuntivi e migliorie

Costituiscono ulteriori obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario i servizi proposti in aggiunta a quelli obbligatoriamente richiesti, nonché eventuali migliorie, solo se ritenuti di interesse per l'Amministrazione Comunale.

In fase di esecuzione del servizio il Comune di Brugine si riserva la facoltà di verificare che quanto indicato nell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario in relazione ai punti sopra descritti e ad ogni altro elemento migliorativo offerto venga realmente posto in essere. A tale scopo il Committente potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l'applicazione delle penali, così come previsto all'art. 9 del presente Capitolato. Le polizze ed i relativi premi (per l'annualità in corso e per l'intero periodo) a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali del Comune di Brugine, aggiudicate con recente gara sono i seguenti:

COMPAGNIA	RAMO	POLIZZA	PREMIO
AIB ALL INSURANCE	RCT/RCO-RC PATRIMONIAE	BE000059500- LB12	23.667,60
REALE MUTUA	INFORTUNI	05/0014984	1.080,00
VITTORIA ASS.NI SPA	ALL RISKS INCENDIO	F52.035.000090 6719	7.900,00
UNIPOL SAI	KASKO	231/118726816	1.197,47

VITTORIA ASS.NI SPA	LIBRO MATRICOLA GLOBALE	F52.013.000015 9192	5.652,64
AIB ALL INSURANCE	TUTELA LEGALE	BE000059505- LB	6.547,50
Totale			46.045,21

Articolo 2 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per il periodo 01.04.2022 – 01.04.2025 (per un totale di mesi 36 – dicasi trentasei), e può essere rinnovato per tre anni dalla scadenza, prevedendo altresì, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto, il diritto di recesso a favore del Comune dopo 1 anno qualora il servizio prestato dalla società non corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata A/R, ferma restando la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara d'appalto per un massimo di ulteriori 6 mesi e in ogni caso alle condizioni e verificata la presenza dei presupposti previsti dalla normativa nazionale e comunale vigente in materia.

In ogni caso, il broker dovrà assicurare, alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa Amministrazione.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e di regolamenti vigenti.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà, in base al tipo di attività necessaria, presso la/le sede/i del Comune di Brugine.

Articolo 3 – CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEL BROKER

I. Referente del broker e staff di interfaccia con il Comune di Brugine

Il broker indicherà, nella propria offerta tecnica, il Referente del servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa del Comune.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici del Comune anche in caso di urgenza. Il Referente del servizio dovrà recarsi presso gli uffici del Comune di Brugine tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del referente del servizio, dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga professionalità ed esperienza nello svolgimento del servizio.

Il Broker assicurativo indicherà, nella propria offerta tecnica, i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli uffici del Comune di Brugine. In ogni caso lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Brugine.

II. Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Brugine.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratti, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker.

Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado di impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi comunali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di organi comunali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti di assicurazione.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara. Il Comune di Brugine si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività del Comune stesso. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente affidamento non comporta per il Comune di Brugine alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali sono in corso le coperture assicurative del Comune, così come ogni ulteriore futuro contratto assicurativo venga stipulato per ulteriori valutazioni di necessità e opportunità con l'intervento dell'Aggiudicatario.

Il valore presunto e figurativo del presente affidamento stimato per la sua intera durata è di **Euro 12.000,00 + 12.000,00 in caso di rinnovo** tenuto conto del valore, arrotondato e indicativo, risultante dall'applicazione delle provvigioni 6% per le polizze RCA libro matricola e del 12% per le altre polizze dei premi assicurativi relativi ai contratti in corso, il tutto rapportato alla durata complessiva dell'affidamento (36 mesi + eventuali 36). Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, la determinazione dell'importo della cauzione e della sanzione per soccorso istruttorio e per l'eventuale versamento del contributo dovuto all'ANAC).

Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker, saranno quelle offerte nell'offerta economica aggiudicataria per l'intera durata del contratto. Tale corrispettivo è e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato del servizio. Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

Per i valori di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (annui, per l'annualità in corso, e per l'intero periodo contrattuale delle stesse,), si rimanda a quanto indicato al precedente art. 1. Si precisa che le aliquote delle provvigioni offerte in sede di gara verranno applicate dal 01.04.2022 per tutti i premi di polizza intermediati, compresi gli incassi delle polizze già collocate (con riferimento alle polizze con scadenza 31.12.2022).

I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale e non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, D. Lgs. 81/2008. L'Aggiudicatario deve indicare, in ogni caso e in sede di offerta, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Brugine provvede di norma al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Brugine. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Brugine le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla/alle Compagnia/e Assicuratrice/i entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il broker è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei Contratti. Il broker si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributivo non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge, inclusi gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali (così come in caso di recesso dalle medesime).

Il broker è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti.

Articolo 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. La cessione dei crediti è ammessa a norma di legge.

Articolo 8 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi durante l'esecuzione del servizio, ivi incluso il Comune di Brugine, ove imputabili ai propri dipendenti o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

Il broker prima della stipula del contratto dovrà essere in possesso (consegnando al Committente copia del frontespizio di polizza) di polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, comunicando successivamente ogni eventuale variazione. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale unico di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) .

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Articolo 9 - PENALI

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal broker in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune di Brugine intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

10.1 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. (richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 - artt. 136 ss) ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'affidatario, in

caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

10.2 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a tutto rischio e danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- b) qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- c) qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- d) inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del Committente;
- g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- h) applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- i) sospensione o interruzione da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- j) cessione del contratto a terzi;
- k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Committente;
- l) cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento;

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'Aggiudicatario entro 20 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente. Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

10.3 Recesso da parte del Comune di Brugine

Il Committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti dell'affidatario.

Art. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario dovranno transitare da conti correnti dedicati che saranno comunicati al Committente. Il Committente verifica periodicamente l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

Art. 12 – CONTROVERSIE

A norma dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Padova. Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.

Articolo 13 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta affidataria:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;

c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

Il contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1, parte 2[^], della tariffa del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Norme Di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, sono applicabili le disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, nonché le disposizioni del codice civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

1. Trattamento dati personali del Fornitore

Il **Fornitore** prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*di seguito "GDPR"*) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal **Comune di Brugine**, per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente Convenzione, il **Comune di Brugine** potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il **Fornitore**, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori o altre figure similari.

Il **Fornitore** dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dal **Comune di Brugine** quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (*anche informatizzate*), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il **Fornitore** prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("*interessato*") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (*artt. 15-22 del GDPR*), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del **Fornitore** garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati al **Comune di Brugine** ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati

2. Dati personali trattati dall'Aggiudicatario.

Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo – al di fuori del trattamento necessario per l'esecuzione del servizio – se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Brugine.

Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per il quale il Comune di Brugine risulta titolare.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Luca Morabito

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

MODULO OFFERTA ECONOMICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Brugine – CIG Z6D350D832

Con riferimento alla procedura per l'aggiudicazione del servizio in oggetto

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

nella sua qualità di (*barrare la casella del caso che ricorre*) legale rappresentante procuratore

fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

_____ con sede in Via/Piazza _____

CAP _____ Comune _____ Prov. (_____) _____

Partita IVA _____

OFFRE

quale percentuale posta a carico delle Compagnie assicurative

COMPAGNIA	RAMO	provvigione %	in lettere
ITAS	RCT/RCO		
REALE MUTUA	INFORTUNI		
AXA	INCENDIO		
ITAS	KASKO		
UNIPOL	RCA LIBRO MATRICOLA		
ITAS MUTUA	TL ENTI PUBBLICI		
ITAD MUTUA	RC PATRIMONIALE		

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i **costi della sicurezza** aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro _____
(euro _____/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori:

(inserire breve e sintetica descrizione)

Il concorrente dichiara:

 l'avvenuta lettura, la piena conoscenza, nonché l'accettazione espressa ed incondizionata di tutte le clausole contenute nei documenti della procedura; che nel redigere l'offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;

(luogo e data) _____

Il/La dichiarante

(timbro, firma per esteso e leggibile)